



COMUNE DI DESULO

Provincia di Nuoro

C. F. 81000250910 - P.IVA 00168490910 - Tel. 0784 619211/019 Fax 0784 619855

Prot. N. 1033

ORDINANZA N. 03 del 22/02/2011

DIVIETO DI COLTIVAZIONE FAVE - PISELLI

IL SINDACO

Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo ;

Rilevato che il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da favismo;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici,) costituiscono occasione di nocimento per la salute degli stessi ;

Sentite le proteste da parte di diversi cittadini, i quali lamentano che diversi proprietari di terreno intendono coltivare orti di fave;

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

Individuate le aree interessate dal divieto di coltivazione,

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978.

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lvo267 del 18/08/200 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI ED USUFRUTTUARI DI TERRENI IN ZONE URBANE E PERIURBANE, NONCHE' NELLE VICINANZE DI STRADE PUBBLICHE, IL DIVIETO PERMANENTE DI SEMINA E COLTIVAZIONE DI LEGUMI: (FAVE - PISELLI).

Eventuali colture di fave in atto, nelle zone sopra indicate dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni quindici dalla data di affissione pubblica della presente Ordinanza ;

DISPONE

Che l'esposizione e la vendita di fave fresche avvenga mediante confezionamento in contenitori chiusi, in tutte le attività commerciali e mercati pubblici posti in prossimità nonché all'interno dei luoghi appresso specificati:

E' fatto obbligo comunque per i titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche che private, ed ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli con la seguente dicitura “

Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: “**IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE**”.

Per quanto non contenuto nella presente Ordinanza, si debbono intendere applicabili tutte le altre disposizioni delle LL.SS. relative alla materia.

Si fa presente che in caso d'inadempienza sarà applicata la sanzione amministrativa pari ad €. 50,00

I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica , nonché le gli Agenti Forestali e di V.A. sono incaricati della vigilanza alla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza annulla le precedenti in materia di coltivazione di fave.

I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica, nonché le Guardie Forestali e di VV.AA sono incaricati della vigilanza alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi della Legge 241/90, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Prefetto di Nuoro, oppure in via alternativa, ricorso al T.A.R. di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione stessa

IL SINDACO

(f.to Gian Luigi Littarru)